

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AZZARETTI, GOLFARI, GUZZETTI,
MERIGGI e VERCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1990

Disposizioni per il riassetto territoriale e lo sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico

ONOREVOLI SENATORI. - L'Oltrepò pavese comprende 78 comuni, di cui 51 nella parte collinare e montana e 27 in territorio subcollinare. La popolazione residente è di circa 160.000 abitanti e la superficie dell'intero ambito territoriale è di circa 900 chilometri quadrati, con una altitudine che va da 80 metri sul livello del mare, ad oltre 1.700 metri (monte Lesima).

Si tratta di un pezzo di regione Lombardia, ricco di storia, tradizioni e cultura, che eventi calamitosi succedutisi con particolare intensità dal 1976, unitamente allo spopolamento della montagna e della collina ed in concomitanza di mutamenti nell'uso del suolo, hanno inevitabilmente compromesso, sia sul piano economico che sociale.

La vastità e l'intensità dei movimenti franosi verificatisi nel territorio dell'Oltrepò pavese nel corso degli ultimi quattordici anni, hanno qualificato questa area come zona investita da un fenomeno di diffuso dissesto idrogeologico di eccezionale gravità, che ha provocato e continua a determinare ingenti danni al territorio, alle opere pubbliche, alle strutture abitative e produttive, sia pubbliche che private, con inevitabili ripercussioni negative sull'intera economia locale, già costituzionalmente debole e precaria.

Il collasso fisico del territorio dell'Oltrepò pavese, manifestatosi in tutta la sua clamorosa evidenza e drammaticità nell'autunno del 1976 e nella primavera del 1977, ha indotto la regione Lombardia a definire,

approvare e promulgare la prima «legge speciale» volta al riequilibrio territoriale, ossia la legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, recante: «Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò pavese», che prevede la predisposizione di un piano di riassetto territoriale e di un piano di sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese, «mediante un progetto straordinario di interventi da effettuarsi nelle zone individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2», come recita testualmente l'articolo 1.

Presupposto indispensabile per la predisposizione del progetto straordinario era la conoscenza del territorio, dei fenomeni franosi come situazione e le sue cause, delle componenti socio-economiche e delle loro trasformazioni negli ultimi decenni.

Per acquisire questa fondamentale conoscenza di base, la regione Lombardia commissionava all'Aquater, società del Gruppo ENI, il 14 dicembre 1979, uno specifico ed approfondito «studio».

Nel febbraio del 1982 la società Aquater consegnava alla regione Lombardia gli elaborati prodotti durante lo «studio», consistenti in 15 testi, 1.300 pagine, 320 carte tematiche e 2.500 schede.

Questo importante lavoro (che doveva valutare le due componenti, quella fisica e quella antropica, che caratterizzano il territorio dell'Oltrepò pavese e che sono all'origine delle sue «fragilità»), oltre che rispondere ai problemi ed ai quesiti posti, ha anche ipotizzato due possibili linee di sviluppo e valutato una serie di interventi infrastrutturali, che costituiscono un notevole contributo al piano di sviluppo socio-economico, logica, anche se più difficile conseguenza del piano di riassetto territoriale.

Il 13 dicembre 1983, la società Aquater veniva incaricata dalla giunta regionale della Lombardia di redigere un «piano generale di riassetto e sviluppo» del territorio dell'Oltrepò pavese che comprendesse, in una visione unitaria, la sistemazione idrogeologica dei torrenti e dei versanti, le scelte urbanistico-territoriali e lo sviluppo socio-economico.

Questo «progetto straordinario» per il riassetto territoriale e lo sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese è stato trasmesso dal presidente del comitato dell'ufficio speciale dell'Oltrepò pavese al presidente della Giunta regionale della Lombardia nel luglio 1986 per la sua definitiva approvazione, ma a tutt'oggi non è ancora uscito dai «negligenti cassetti» della Regione.

Come ha più volte ribadito il presidente della Giunta regionale della Lombardia nella II legislatura regionale, la vastità del dissesto idrogeologico dell'Oltrepò pavese non può essere lasciato all'esclusiva competenza ed alla sola responsabilità della regione Lombardia, che da sola non sarebbe neppure in grado di fronteggiare l'emergenza ancora in agguato, ma di questo «disastro ecologico» si deve fare carico anche lo Stato che, in verità, a più riprese, ha corrisposto ai più impellenti bisogni, per risanare alcuni versanti, per ricostruire opere pubbliche essenziali, e per consolidare e ricostruire strutture abitative e produttive.

Quando il «progetto straordinario» sarà definitivamente approvato dalla regione Lombardia (ovviamente dopo un indispensabile aggiornamento effettuato con gli enti pavesi interessati, visto che sono trascorsi più di quattro anni dall'invio in Regione della «bozza di piano di riassetto e sviluppo»), sarà impossibile realizzarne i contenuti più significativi, se non verrà garantito un minimo flusso di finanziamenti statali, capaci di assicurare copertura finanziaria agli interventi programmati.

Tale esigenza, tra l'altro, è stata recepita nell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica già il 12 novembre 1987 (9.444.2), ordine del giorno che recitava testualmente:

«Il Senato, premesso che: la vastità e l'intensità dei movimenti franosi verificatisi nel territorio dell'Oltrepò pavese nel corso degli ultimi anni è indubbiamente tale da qualificare quest'area di 900 chilometri quadrati come zona investita da un fenomeno di diffuso dissesto idrogeologico di eccezionale gravità, che ha provocato e

continua a provocare ingenti danni ad opere pubbliche, aziende agricole e produttive, ad abitazioni ed all'intera economia locale;

il collasso fisico del territorio dell'Oltrepò pavese, manifestatosi in tutta la sua clamorosa evidenza e drammaticità nell'autunno del 1976 e nella primavera del 1977 ha indotto la regione Lombardia a definire e promulgare la legge regionale n. 59 del 1978, che prevedeva la predisposizione di un "Piano di riassetto territoriale" e di un "piano di sviluppo socio-economico", istituendo l'Ufficio speciale dell'Oltrepò pavese con sede in Voghera, con compiti di coordinamento e di attuazione della legge nelle sue diverse articolazioni;

dallo studio eseguito in collaborazione tra regione Lombardia, ENI (Aquater)-SNAM-progetti (Tecneco), sono state censite nell'anno 1979 2.318 frane di cui 1.523 cartografabili;

la situazione è peggiorata ulteriormente ed il numero delle frane in atto è aumentato a 2.600, tanto è vero che in taluni comuni la superficie dissestata ha raggiunto la percentuale di circa il 32 per cento dell'intera superficie comunale;

il costo del riassetto territoriale, ipotizzato dallo studio Tecneco-Aquater alla data del 20 febbraio 1982 era di lire 400 miliardi, valore da stimare, oggi, intorno a 700-800 miliardi di lire;

per far fronte ad una tale situazione che continua ad essere chiaramente di emergenza, sono state mobilitate risorse da parte della Regione, dello Stato, degli enti locali e dei privati ed attuati numerosi interventi per il ripristino dei gravissimi danni subiti dai diversi settori;

in particolare, con deliberazione del 2 febbraio 1986, il CIPE ha assegnato alla regione Lombardia la somma di lire 20.511 milioni sui fondi FIO 1985, al fine di soccorrere alle più immediate esigenze;

negli anni 1986 e 1987 il Ministro per la protezione civile ha assegnato alla regione Lombardia la somma di lire 70 miliardi per l'esecuzione di opere indifferibili ed urgenti per il riassetto territoriale e la ricostruzione o il consolidamento di oltre 500 strutture

abitative e produttive compromesse dal dissesto idrogeologico;

la Giunta regionale della Lombardia, con propri mezzi di bilancio, ha finanziato interventi per un importo di lire 38.178 milioni per infrastrutture pubbliche e dall'anno 1977 al 1981 ha concesso contributi in conto capitale per la ricostruzione ed il consolidamento di 705 strutture abitative e produttive, delle quali 231 sono state ricostruite e 474 sono state consolidate, per un importo complessivo di lire 15.282.635.000;

con gli interventi finora eseguiti è stata soddisfatta una piccola parte dei lavori necessari per il riassetto idrogeologico dell'Oltrepò pavese;

tutto ciò premesso e considerato,

invita il Governo:

nel momento in cui affronta la tragica situazione della Valtellina, a considerare seriamente la complessa problematica dell'Oltrepò pavese, dando direttive ai Ministeri competenti per:

a) la qualificazione dell'Oltrepò pavese quale area ad alto rischio ambientale;

b) la predisposizione di un piano straordinario di interventi organici per continuare e, possibilmente, completare l'opera di riassetto territoriale e promuovere l'indispensabile sviluppo socio-economico atto a prevenire ulteriori fenomeni di dissesto».

Poichè il Governo non ha mai dato attuazione agli impegni posti dall'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato, si è pensato a questa iniziativa parlamentare per soddisfare non solo i contenuti dell'ordine del giorno, ma anche le legittime aspettative di una popolazione che ha sempre compostamente confidato nella sensibilità e responsabilità dei pubblici poteri.

Le duemilacinquecento frane censite nell'Oltrepò pavese, hanno provocato ingenti danni al territorio, con degrado di vaste superfici collinari, che hanno coinvolto agglomerati urbani e rurali, con distruzione e compromissione di oltre 1.500 abitazioni, prevalentemente rurali, con annessi rustici, stalle e fienili e gravi dissesti e compromis-

sioni di terreni, coltivi, piantagioni di viti e fruttifere, strade poderali ed interpoderali, acquedotti rurali, comunali e consortili, canali e fossi di scolo delle acque.

Gravi danni sono stati provocati anche alla viabilità comunale, provinciale e statale, a causa delle frane che si sono abbattute sui piani viabili, interrompendo o compromettendo grandemente la viabilità stessa.

Si sono, inoltre, registrati dissesti e distruzioni di opere pubbliche, con interruzioni o rilevanti danneggiamenti di acquedotti, fognature, cimiteri, municipi, nonché erosioni di sponde, con deterioramento dell'equilibrio statico delle pendici sovrastanti e, nella parte valliva, ripetute esondazioni con allagamento di coltivi e di vaste zone abitate, fenomeni, questi, che si ripetono in occasione di ogni temporale.

Anche se in misura assolutamente insoddisfacente e parziale, qualche intervento è stato compiuto nei vari settori menzionati grazie ad alcuni finanziamenti statali: nessun contributo è stato, invece, assegnato per consolidare e non lasciar disperdere un grande patrimonio culturale, storico e di grande valore architettonico, costituito dalle numerose chiese compromesse dal dissesto idrogeologico e dalle avversità atmosferiche.

Come già precisato nell'ordine del giorno del Senato, il costo del solo riassetto territoriale, preventivato dalla società Aquater alla data del 20 febbraio 1982 era di 400 miliardi di lire.

Il costo attuale, in seguito all'aumento dei costi ed al progredire del dissesto, che malgrado gli interventi effettuati continua a sconvolgere l'Oltrepò pavese, è stato stimato in circa 800 miliardi di lire.

Per far fronte a questa drammatica situazione che, a più riprese, assume caratteri d'emergenza, sono state mobilitate riserve da parte dello Stato, della Regione, degli enti locali interessati e dei privati ed attuati numerosi interventi volti al ripristino ed alla riparazione dei danni verificatisi nei diversi settori.

Sono state privilegiate quelle iniziative in grado di ottenere il recupero prioritario di quelle strutture ed infrastrutture ritenute assolutamente essenziali per garantire la

permanenza delle popolazioni nel territorio dell'Oltrepò pavese ed il proseguimento di attività economiche primarie, accertato che la principale causa del dissesto è certamente legata allo spopolamento.

Per portare a compimento il piano di riassetto territoriale ed avviare anche il piano di sviluppo socio-economico, il solo in grado di interrompere l'irrefrenabile spopolamento dell'Oltrepò collinare e montano, causa principale del degrado ambientale, viene proposto il presente disegno di legge, che prevede lo stanziamento di 500 miliardi di lire in 5 anni, depurati dell'IVA, come già avvenuto per interventi di questa natura.

Il disegno di legge prevede il finanziamento di interventi capaci di dare compiutezza al «piano di riassetto territoriale», continuare l'opera di recupero e consolidamento delle strutture abitative e produttive compromesse dalle frane e non ancora finanziate, compreso il consolidamento e la ristrutturazione del patrimonio storico-culturale di cui l'Oltrepò è ricco, ma da anni abbandonato al suo destino.

Il disegno di legge prevede anche interventi riguardanti più propriamente il piano di sviluppo socio-economico, comprendente la previsione di un regime di esenzioni fiscali ed incentivi per stimolare nuove attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti, comunque in grado di aumentare l'occupazione.

È altresì prevista l'indispensabile razionalizzazione della viabilità provinciale, intercomunale e statale nonché la realizzazione di alcuni importanti interventi infrastrutturali capaci di riordinare soprattutto i corsi dei torrenti Staffora, Curone e Versa, anche ai fini di un più opportuno utilizzo delle acque piovane ai fini potabili ed agricoli. È inoltre previsto il completamento del piano di risanamento igienico-sanitario avviato dalla comunità montana dell'Oltrepò pavese, dal consorzio intercomunale Broni-Stradella e dal comune di Voghera.

Nel disegno di legge è posta particolare attenzione alla complessa problematica della prevenzione di ulteriori fenomeni di dissesto, consistente, fondamentalmente,

nel cercare di ripopolare la collina e la montagna, rappresentando l'uomo il più forte e convincente presidio a salvaguardia del territorio. La realizzazione di un diffuso reticolo di scolo delle acque superficiali e la costante manutenzione dei boschi e dei fossi, capaci di consentire all'acqua piovana di poter defluire regolarmente verso il Po, senza penetrare nel sottosuolo e trasportare a valle anche la montagna e la collina, rappresentano obiettivi irrinunciabili di questo disegno di legge.

Sono anche previsti finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche o «miste», di significativo impatto sociale, in grado di incidere positivamente anche sui livelli occupazionali (es.: ammodernamento e razionalizzazione dell'aeroporto turistico-commerciale di Rivanazzano, ristrutturazione ed avviamento del «Grand Hotel» di Salice Terme).

L'entrata in vigore della legge n. 183 del 1989, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», incoraggia a proporre un provvedimento che costituisca una specifica integrazione del piano di difesa del bacino del Po che l'autorità competente sta elaborando.

Infine, occorre precisare che l'ordine del giorno del 12 novembre 1987, prima richiamato, era stato sottoscritto da senatori di più Gruppi parlamentari. Questo disegno di legge, che ne è anche una logica conseguenza, è proposto dai senatori lombardi di vari Gruppi politici che nella seconda legislatura regionale avevano contribuito all'elaborazione ed approvazione della legge regionale n. 59 del 1978, la prima legge regionale che affrontava concretamente la complessa problematica del riequilibrio territoriale, mediante un «progetto straordinario» che prevedesse da una parte la realizzazione del riassetto territoriale e, dall'altra, l'avvio di un piano di sviluppo socio-economico capace di creare migliori condizioni di vita per le popolazioni residenti, evitando lo spopolamento, causa fondamentale del dissesto.

È ovvio che i firmatari di questo disegno di legge si augurano che durante il dibattito si possano raggiungere quelle ampie intese che caratterizzarono l'approvazione dell'ordine del giorno del 12 novembre 1987, integralmente riprodotto all'inizio della relazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi)

1. La presente legge è diretta al riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese ed a favorire la ripresa delle iniziative economiche ed il recupero della competitività delle imprese operanti nello stesso territorio, gravemente compromesso da un diffuso dissesto idrogeologico e dal conseguente rallentamento nell'avvio di nuove attività produttive, e nell'ampliamento di quelle esistenti.

2. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni dell'Oltrepò pavese, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1978, n. 262, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, colpiti, dalle eccezionali avversità atmosferiche degli anni dal 1976 al 1978, è destinata, nel quinquennio 1991-1995, la complessiva somma di lire 500 miliardi in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, di cui lire 350 miliardi da destinarsi ad interventi di riassetto territoriale, e lire 150 miliardi da destinarsi ad intervento per lo sviluppo socio-economico.

Art. 2.

(Piano di ricostruzione e sviluppo)

1. Per realizzare il riassetto territoriale, la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese, la regione Lombardia, di concerto con l'amministrazione provinciale di Pavia, la comunità montana dell'Oltrepò pavese, il consorzio intercomunale Broni-Stradella ed il consorzio intercomunale Voghera-Oltrepò occi-

dentale, predisporre un piano di ricostruzione e sviluppo, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni franosi ed alluvionali nei territori interessati, mediante l'esecuzione delle necessarie opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di bonifica agraria e, più in generale, di difesa del suolo, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni;

b) ripristino ed adeguamento delle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento di competenza degli enti locali, con priorità per le opere di completamento del piano igienico-sanitario della comunità montana dell'Oltrepò pavese, del consorzio intercomunale Broni-Stradella e del comune di Voghera;

c) ricostruzione ed ammodernamento della viabilità statale, provinciale ed intercomunale;

d) sostegno delle attività produttive, anche mediante la concessione da parte della regione Lombardia di contributi in conto capitale ed in conto interessi, nonché l'erogazione di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario. Nella concessione di contributi ad imprese deve essere riservata la precedenza agli insediamenti che privilegiano l'incremento dell'occupazione, a quelli che comportano limitata utilizzazione del territorio ed agli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed alto contenuto tecnologico innovativo, nonché agli interventi volti ad eliminare gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti, anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti e la realizzazione di idonei impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti;

e) recupero e conservazione del patrimonio culturale ed ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di consolidamento e restauro statico ed architettonico degli edifici per i quali sia stata già

inoltrata domanda alla regione Lombardia e la stessa Regione abbia accertato i danni con apposita perizia;

f) prioritaria sistemazione e riordino dei torrenti Staffora, Curone e Versa, anche ai fini di un più razionale utilizzo delle acque piovane per uso potabile ed agricolo;

g) distribuzione articolata dei servizi sociali al fine di favorire migliori condizioni di accesso ed utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione, nonchè incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione ed alle nuove professioni.

2. Il piano, in ordine agli interventi di cui alle lettere a) b) ed f), viene predisposto sentita l'autorità di bacino del Po.

3. La regione Lombardia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano di ricostruzione e sviluppo e ne affida l'attuazione all'amministrazione provinciale di Pavia, che si avvarrà della collaborazione della comunità montana dell'Oltrepò pavese, del consorzio intercomunale Broni-Stradella e del consorzio intercomunale Voghera-Oltrepò occidentale. Alla regione Lombardia è riservata la facoltà di coordinamento e di controllo.

4. Il piano individua la ripartizione delle risorse tra le diverse destinazioni e singoli interventi.

5. Il piano individua i criteri per la concessione, entro il limite di lire 15 miliardi annui al lordo delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 3, 4 e 7 della presente legge, dei contributi in conto capitale e delle agevolazioni creditizie di cui agli stessi articoli, ed indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue previsioni.

Art. 3.

(Esenzioni fiscali per nuove attività produttive)

1. Le nuove imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonchè quelle eser-

centi servizi di trasporto a fune, che si costituiscono con sede legale ed insediamenti produttivi in comuni facenti parte dell'Oltrepò pavese, sono esenti per 10 anni, dalla data di inizio della loro attività, documentata con attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, dalla imposta locale sui redditi, nonché, per lo stesso periodo di tempo, dal pagamento della metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Per le imprese già esistenti nel territorio di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione e la riduzione d'imposta sono accordate per il reddito derivante dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo decorrono dall'inizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

Art. 4.

(Incentivi per nuove attività produttive)

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel quinquennio 1991-1995 nei comuni dell'Oltrepò pavese, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiale e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 50 milioni. La durata non può superare i 10 anni, con un limite massimo di 3 anni di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del

decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 5.

(Contratti di formazione-lavoro)

1. Allo scopo di prevenire e contenere il dissesto idrogeologico dell'Oltrepò pavese e di incentivare l'impiego straordinario dei giovani in attività agricolo-ecologiche o in opere pubbliche finalizzate al riassetto idrogeologico del territorio dell'Oltrepò pavese, sono istituiti per gli anni 1991-1995, trecento contratti di formazione e lavoro riservati ai giovani residenti nei comuni dell'Oltrepò pavese, di età compresa tra i 16 e 28 anni, iscritti nelle liste delle sezioni territoriali di collocamento di Voghera, Casteggio, Stradella e Varzi.

2. I contratti di cui al precedente comma hanno durata non eccedente i 10 mesi all'anno e sono rinnovabili.

3. I contratti prevedono la corresponsione di un importo lordo massimo di lire 15 milioni e possono essere stipulati dalla comunità montana dell'Oltrepò pavese, dal consorzio intercomunale Broni-Stradella e dal consorzio intercomunale Voghera-Oltrepò occidentale, in base ad una programmazione concordata con l'amministrazione provinciale di Pavia.

4. I contratti, nell'ambito del piano approvato dalla regione Lombardia, così come previsto dall'articolo 2 della presente legge, si riferiscono alla tutela ed all'incremento del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, al censimento delle terre incolte, alla regimazione delle acque, alla predisposizione di carte geologiche e delle acque ed alla manutenzione del reticolo di scolo delle acque superficiali, dei boschi e dei fossi.

Art. 6.

*(Interventi straordinari
per il settore agricolo e forestale)*

1. Per prevenire ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico ed assicurare la

presenza delle popolazioni rurali nel territorio dell'Oltrepò pavese, sono previsti i seguenti interventi:

a) lire 3 miliardi annui per ognuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 per il rimboschimento nel territorio della comunità montana dell'Oltrepò pavese. Relativi contributi possono essere concessi dalla comunità montana dell'Oltrepò pavese ai proprietari dei terreni da rimboscare, a condizione che i lavori siano eseguiti direttamente tramite manodopera familiare, oppure affidati a cooperative di imprenditori agricoli, come previsto alla lettera *d*) del presente articolo, od ai giovani imprenditori agricoli, così come previsto dalla lettera *c*);

b) lire 3 miliardi annui per ognuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, da destinare alle cooperative agricole costituite tra residenti nei comuni della comunità montana dell'Oltrepò pavese e dei territori dell'Oltrepò pavese, definite «zone agricole svantaggiate» ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, i cui soci siano imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 597/85 della Commissione e, per almeno due terzi, siano giovani di età compresa tra i 18 ed i 45 anni. Le cooperative devono avere per scopo quello della conduzione associata dei terreni dei soci conferiti in proprietà od in godimento alla cooperativa e la conduzione associata dei terreni ottenuti in affitto da terzi, per una superficie ed un'attività produttiva tale da richiedere il lavoro a tempo pieno di almeno il 50 per cento dei soci. Tali cooperative possono avere anche lo scopo, in aggiunta a quello della conduzione associata, di eseguire lavori di rimboschimento e cura dei boschi per conto terzi e lavori di difesa del suolo, di regolamentazione delle acque e di incremento del patrimonio forestale pubblico per conto della comunità montana dell'Oltrepò pavese o dei consorzi di comuni. Tali contributi saranno concessi per l'integrazione del reddito dei soci delle cooperative che prestino a tempo pieno la loro attività di lavoro nelle cooperative stesse in misura

pari alla differenza tra il reddito che i predetti soci ricavano dalla cooperativa e l'ammontare del salario netto previsto dalla contrattazione collettiva per gli operai agricoli qualificati della zona e per l'acquisto delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di forestazione e difesa del suolo, nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa;

c) lire 3 miliardi annui per ognuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 da destinare all'integrazione del reddito dei giovani imprenditori agricoli a titolo principale, così come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 597/85 della Commissione, residenti nei territori della comunità montana e dei comuni dell'Oltrepò pavese definiti zone agricole svantaggiate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Tali contributi saranno concessi, per la durata di cinque anni, ai giovani di età comprese tra i 18 e i 45 anni che si impegnino ad iniziare o proseguire per almeno un quinquennio una attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 75/268/CEE od un'attività agro-turistica sui terreni propri o dei familiari, ovvero sui terreni ottenuti in godimento da terzi a condizione che, in base ad un piano di sviluppo presentato dal richiedente risulti che al termine del quinquennio, l'impresa agricola dello stesso consenta ad almeno una unità lavorativa un reddito pari al salario netto previsto dalla contrattazione collettiva per gli operai agricoli specializzati della zona. Il contributo sarà pari alla differenza tra reddito ricavabile dal giovane e risultante dal piano e l'ammontare del salario netto previsto dalla contrattazione collettiva per gli operai agricoli qualificati nella zona;

d) lire 500 milioni annui per ognuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 da destinare alla ricomposizione delle aziende agricole dei territori della comunità montana e delle zone svantaggiate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, del territorio dell'Oltrepò Pavese. I contributi saranno concessi ai coltivatori residenti nelle zone suddette che, cessando l'attività agricola, concedano in affitto, a norma delle

vigenti leggi, i terreni di loro proprietà alle cooperative od ai giovani imprenditori agricoli di cui alle lettere *c)* e *d)*. Il contributo sarà pari alla differenza tra il canone d'affitto dovuto a norma di legge dagli affittuari ed il triplo del canone massimo determinato a norma della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei territori della comunità montana e nelle zone svantaggiate dell'Oltrepò pavese, così come previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, i contratti di affitto stipulati con le cooperative agricole ed i giovani imprenditori agricoli previsti dalla presente legge sono considerati, ad ogni effetto, contratti di affitto particellare a norma dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203, indipendentemente dall'estensione del terreno affittato;

e) lire 5 miliardi annui per ognuno degli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 da destinare alla comunità montana dell'Oltrepò pavese, al consorzio intercomunale Broni-Stradella ed al consorzio Voghera-Oltrepò occidentale per l'esecuzione di lavori di difesa del suolo, di regolamentazione delle acque e di incremento del patrimonio forestale pubblico, a condizione che il 50 per cento di detti lavori sia affidato, per l'esecuzione, alle cooperative ed ai giovani imprenditori di cui alle lettere *b)* e *c)*. L'attività compiuta dalle cooperative e dai giovani imprenditori agricoli per conto della comunità montana e dei consorzi di comuni nonchè quella di rimboschimento e cura dei boschi prevista dalla lettera *a)* è considerata attività agricola ad ogni effetto.

Art. 7.

*(Disposizioni fiscali
per trasferimento terreni)*

1. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa, non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto.

La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Gli atti di trasferimento di proprietà, conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria, sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla finalità indicata, è certificata dalla comunità montana dell'Oltrepò pavese, dal consorzio intercomunale Broni-Stradella e dal consorzio Voghera-Oltrepò occidentale.

2. Nei comuni dell'Oltrepò pavese, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonchè il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge in ragione della metà, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995.

Art. 8.

(Intervento straordinario per il riassetto territoriale)

1. Per il finanziamento, su base quinquennale, del programma operativo e di interventi finanziari finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del piano di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 2, sono utilizzate lire 350 miliardi da ripartirsi in eguale misura negli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.

2. Gli interventi realizzati in base ai contributi speciali di cui al comma 1 sono esenti da IVA.

3. La regione Lombardia delega l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 all'amministrazione provinciale di Pavia, alla comunità montana dell'Oltrepò pavese ed agli enti locali interessati o loro consorzi, sentito il parere dell'autorità di bacino del Po, per la parte che riguarda la difesa del suolo.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Lo stanziamento di lire 350 miliardi di cui all'articolo 1, comma 2, da destinare agli interventi di riassetto territoriale viene iscritto in incremento del capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari dal 1991 al 1995.

2. Lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui al citato articolo 1, comma 2, da destinare agli interventi per lo sviluppo socio-economico viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per gli esercizi finanziari dal 1991 al 1995, in un capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo per gli interventi di sviluppo socio-economico dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico».

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.